TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,

letti gli atti del procedimento **n. 4163/2021** e quelli del collegato sub-procedimento,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.11.2022,

CONSIDERATO CHE:

con ricorso in opposizione depositato in data 24.10.2022, il Comune di [redacted] ha proposto "ricorso in opposizione agli atti esecutivi" deducendo:

- che la società [redacted] – odierna opposta – in virtù del d.i. n. 217/2019 emesso dal Tribunale di Roma promuoveva l'azione esecutiva sopra indicata;
- il terzo pignorato rendeva dichiarazione positiva, rilevando: a) che il predetto Comune aveva intestato, presso l'istituto di credito, un conto corrente sul quale era stata vincolata la somma di euro 115.419,15; b) che tale istituto "non svolge il servizio di tesoreria";
- nella procedura esecutiva intervenivano altri creditori;
- il procedimento si concludeva con l'adozione, in data 19.4.2022, dell'ordinanza di assegnazione (poi soggetta procedimento di correzione di errore materiale);

il Comune [redacted], nella presente sede, preliminarmente rileva la tempestività dell'opposizione proposta sul rilievo che lo stesso non aveva ricevuto "la notifica dell'ordinanza di assegnazione né ulteriore comunicazione da parte del creditore a mezzo della quale si informava (…) dell'esistenza dell'ordinanza di assegnazione interessata";

nel merito si deduce la violazione della legge sulla tesoreria unica e – deve ritenersi, quantunque la disposizione non sia richiamata – dell'art. 159 TUEL laddove si prevede che le azioni esecutive promosse contro gli Enti soggetti al relativo regime non possono che avere ad oggetto le somme detenute dal debitore presso il tesoriere (e non anche – come nella specie – presso un diverso terzo);

per ciò che in questa rileva è stata richiesta la "sospensione dell'esecuzione";

si è costituita la società [redacted] che ha contestato punto per punto l'avverso dedotto concludendo in conformità;

si sono costituiti anche gli interventori avv.ti [redacted] ed [redacted] che hanno svolto difese sostanzialmente assimilabili a quelle del CP, anche quanto alle conclusioni;

l'istanza di sospensione va rigettata per i motivi che si vanno a dire;

Firmato Da: AULETTA ALESSANDRO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 63e70a4441400 5e8

l'opposizione proposta, difatti, si mostra *prima facie* inammissibile per due ordini di profili;

in primo luogo, viene in rilievo il profilo della tempestività;

sotto questo profilo, va ricordato (e condiviso) il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di opposizione agli atti esecutivi, "colui il quale propone tale opposizione oltre il termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dall'ultimo atto del procedimento, invocando la nullità degli atti in virtù del vizio derivato dall'omessa notifica di un atto presupposto (…), è tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli conseguenti, in quanto l'opposizione deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto" (Cass. 27.7.2017, n. 18723; ma v. già Cass. Cass. 9.5.2012, n. 7051);

ora, appare evidente che il criterio della conoscenza "di fatto" non è qui utilmente invocabile in quanto a dedurre il vizio è una parte del procedimento esecutiv, e segnatamente il debitore: a) cui l'atto iniziale dell'esecuzione è stato correttamente notificato; b) cui è stato rivolto l'avvertimento che, in mancanza di elezione del domicilio, "le successive comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del giudice" (cfr. art. 492 c.p.c.);

in buona sostanza, l'opponente avrebbe potuto utilizzare, al fine della individuazione del *dies a quo* per proporre l'opposizione, il suesposto criterio della "conoscenza di fatto" solo assumendo un vizio notificatorio tale da non aver consentito la conoscenza del predetto avvertimento e, quindi, tale da avere impedito l'operatività dell'effetto del pignoramento sopra descritto;

altrimenti detto, non può trovare qui applicazione il principio che la giurisprudenza ha utilizzato con riferimento al terzo, proprio sul rilievo che questi *non è parte* del procedimento espropriativo (con riferimento al terzo si afferma che il provvedimento di assegnazione - come ogni altro atto esecutivo - si assume conosciuto "legalmente" dal terzo non già dalla data della pubblicazione – in virtù di quanto stabilito dall'art. 176, comma 2, c.p.c. – ma dalla data, necessariamente successiva, in cui ne abbia avuto "conoscenza tramite comunicazione del creditore o con altro strumento idoneo": cfr. Cass. 26.5.2014, n. 11642);

ebbene, nel caso in esame – ed a fronte della inoperatività del diverso principio della "conoscenza di fatto", che ha evidentemente carattere suppletivo, quanto alle parti del procedimento – il termine per la presentazione dell'opposizione è decorso dalla pubblicazione dell'atto esecutivo di cui si tratta e quindi dal 19.4.2022, onde alla data della presentazione del ricorso lo stesso appariva essere interamente spirato;

in secondo luogo, va evidenziato che la S.C. (v. ad es. Cass. 23.2.2011, n. 4050) ha costantemente escluso la possibilità di far rivivere attraverso l'opposizione agli atti esecutivi quelle contestazioni che avrebbero dovuto essere tempestivamente svolte durante lo svolgimento del processo attraverso l'opposizione all'esecuzione;

in altre parole, il vizio lamentato dal debitore – l'essere la procedura stata intrapresa contro un terzo diverso dal tesoriere - ridondando in una causa di nullità del pignoramento e quindi di illegittimità dell'esecuzione intrapresa andava dedotto *nel corso dell'esecuzione stessa* tramite opposizione all'esecuzione o, al limite, ma

Firmato Da: AULETTA ALESSANDRO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 63e70a4441400 5e8

(è bene rimarcarlo) solo dimostrando l'incolpevole mancata conoscenza dell'intero procedimento esecutivo, in sede di impugnazione dell'ordinanza di assegnazione;

siccome nel caso specifico: a) il debitore ha ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento; b) è rimasto inerte per tutto il procedimento esecutivo; c) ha impugnato l'ordinanza conclusiva di tale procedimento, ma ben oltre il termine di legge (decorrente, nella specie, dalla pubblicazione del provvedimento, per le ragioni dette) vi è quanto basta per ritenere che, *prima facie*, l'opposizione è inammissibile e che quindi non sussistono i motivi per procedere alla sospensione dell'esecuzione (peraltro nel caso specifico già esauritasi con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione) o dell'efficacia dell'atto impugnato;

dovendosi provvedere alla liquidazione delle spese di fase (Cass. 24.10.2011, n. 22033, che per prima ha sostenuto la necessità che il G.E. liquidi le spese di fase; si richiamano, per comodità, i seguenti precedenti, tra i tanti: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019, Rv. 654225 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015, Rv. 638308 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25169 del 26/11/2014, Rv. 633274 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620285 – 01), le stesse sono regolate secondo il principio di soccombenza e quindi poste a carico dell'opponente nella misura indicata in appresso;

letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e avuto riguardo alla tabella "procedimenti cautelari" ed allo scaglione di riferimento, le stesse vanno liquidate nella misura di euro 5.224,00 così determinati:

Fase	**Compenso**
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.251,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.202,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.771,00
Compenso tabellare (valori medi)	**€ 5.224,00**

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione;

condanna l'opponente alla refusione in favore degli opposti ([redacted] da un lato ed avv.ti [redacted] ed [redacted] dall'altro), in ragione del 50% per il primo e del restante 50% per i secondi, delle spese di fase nella misura complessiva di euro 5.224,00 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA;

assegna il termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

si comunichi.

Aversa, 2.1.2023

Firmato Da: AULETTA ALESSANDRO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 63e70a4441400 5e8

Il G.E.
dott. Alessandro Auletta

Firmato Da: AULETTA ALESSANDRO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 63e70a444140 05e8